



**Centro
Paghe
Padova**

...al Servizio del Professionista

ATTENZIONE: con il presente aggiornamento sono previste importanti novità, pertanto si consiglia di leggere attentamente la circolare programmi che verrà caricata nel ns. sito Internet nella giornata di Venerdì 23 Gennaio.

CIRCOLARE GENNAIO 2009 - TABELLE

SOMMARIO

1. AGGIORNAMENTI TABELLE	2
1.1. VARIAZIONI CONTRATTUALI EFFETTUATE CON IL MESE DI DICEMBRE, MA SUCCESSIVE ALLA STAMPA DELLA PRECEDENTE CIRCOLARE MENSILE	2
1.2. VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI GENNAIO	2
1.3. GESTIONE UNA TANTUM	9
1.4. ASSOGGETTAMENTI CASSA EDILE	16
1.5. AGGIORNAMENTI RELATIVI A CONTRIBUTI, ALIQUOTE ED ENTI ...	16
1.5.1 ENTI	16
1.6. MODIFICHE SULLE TABELLE	16
1.6.1 CASSA EDILE: CONTRIBUTI ASSISTENZA SANITARIA	16
1.6.2 STORICI ANNO CORRENTE/PRECEDENTE (1).....	16
1.6.3 VOCI CEDOLINO	17
1.7. ADDIZIONALE COMUNALE	17
1.8. ADDIZIONALI REGIONALI	17
1.9. AGGIORNAMENTI ANNUALI SOGGETTI A RIVALUTAZIONE ANNUA.	18
1.9.1 LAVORO ESTERO.....	18
1.9.2 CONTRIBUTI CIGS/MOBILITÀ	18
1.9.3 ENTI	19
1.9.4 ALIQUOTE E ENTI PER LAVORATORI PARASUBORDINATI.....	19

1. AGGIORNAMENTI TABELLE

1.1. VARIAZIONI CONTRATTUALI EFFETTUATE CON IL MESE DI DICEMBRE, MA SUCCESSIVE ALLA STAMPA DELLA PRECEDENTE CIRCOLARE MENSILE

Edilizia - Industria (A021)
Pubblici esercizi (E005)
Trasporto a fune (A057)

1.2. VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI GENNAIO

Agenzie di assicurazioni (E015)

- Come previsto dall'accordo del 5 luglio 2007, gli importi della riparametrazione sono stati conglobati nei minimi (elemento paga 1) per le suddivisioni contrattuali A, B, D ed E.

Agricoltura contoterzismo (C070)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati e gli importi dell'elemento di maggiorazione per le suddivisioni territoriali ND (Nazionale tempo determinato) e VD (Veneto tempo determinato) come previsto dall'accordo del 26 febbraio 2008.

Agricoltura – cooperative (A070)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati e gli importi dell'elemento di maggiorazione come previsto dall'accordo del 19 giugno 2008.

Agricoltura impiegati (A071)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati per la suddivisione territoriale di Verona (VR),
- segnaliamo che in ogni provincia è previsto un incremento dei minimi conglobati, invitiamo perciò i clienti interessati ad inoltrare ai centri le tabelle paga provinciali per effettuare le variazioni.

Agricoltura operai (A072)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati e l'elemento di maggiorazione per la suddivisione territoriale di Verona (VR) nelle suddivisioni contrattuali A e C, e nella suddivisione contrattuale E (Verona).
- è stata inserita la nuova suddivisione contrattuale N (Palermo).
- segnaliamo che il premio provinciale per la provincia di Mantova (MN) relativo al verbale di accordo del 14 giugno 2004 è aggiornato e rivalutato con decorrenza 1° gennaio 2009 a cura Utente valutare come procedere.

Alimentari - Artigianato (C037)

il 27 ottobre 2008 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 21 aprile 2006 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 agosto 2008 dal mese di settembre sono stati cancellati gli importi dell'EET (elemento Z) dalle suddivisioni territoriali del Veneto. E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° marzo 2009 e sino al 31 agosto 2009 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 4 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° novembre 2008 – 28 febbraio 2009, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0500 "premio produttività" (vedere paragrafo una tantum).

- a **gennaio 2009** è perciò prevista la corresponsione della terza rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).

Alimentari – Industria (A041)

- come previsto dall'accordo del 21 luglio 2007, sono stati aggiornati i minimi retributivi.

Alimentari Cooperative (E071)

- come previsto dall'accordo del 31 luglio 2007, sono stati aggiornati i minimi retributivi.

Assicurazioni (E011)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati come previsto dall'accordo del 17 settembre 2007,

- sono state inserite le descrizioni dei livelli per le suddivisioni contrattuali A e B.

Assistenza pubblica ANPAS (E028)

Segnaliamo che è a cura Utente la corresponsione della seconda tranches di arretrati entro gennaio 2009 ai lavoratori in forza alla data del 20 maggio 2008 tenendo conto che sono stati erogati gli importi dell'anticipo come previsto dall'accordo del 15 settembre 2008.

Autorimesse (E067)

- come previsto dall'accordo del 19 dicembre 2007, sono stati aggiornati i minimi retributivi.

Autoscuole (E013)

- Il CCNL 25 luglio 2008 prevede le prossime corresponsioni dell'una tantum a febbraio e maggio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 25 luglio 2008.

Aziende alberghiere (E007)

- sono stati aggiornati gli importi dell'indennità di funzione dei livelli relativi ai quadri per le suddivisioni contrattuali A e B come previsto dagli accordi del 27 luglio 2007 (Confcommercio) e del 31 luglio 2007 (Confesercenti).

Barbieri e parrucchieri – Artigianato (C025)

il 20 ottobre 2008 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 29 maggio 2006 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 30 settembre 2008 sono stati cancellati gli importi dell'EET (elemento Z) dalla suddivisione territoriale del Veneto (VE). E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° marzo 2009 e sino al 30 settembre 2009 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 5 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° ottobre 2008 – 28 febbraio 2009, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0500 "premio produttività" (vedere paragrafo una tantum).

- a gennaio 2009 è perciò prevista la corresponsione della quarta rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).

Calzature - API (B022)

Segnaliamo che i minimi conglobati presenti sono ora in vigore anche per le aziende terziste del Mezzogiorno come previsto dall'accordo del 29 luglio 2008.

Calzature - Industria (A007)

Segnaliamo che i minimi conglobati presenti sono ora in vigore anche per le aziende terziste del Mezzogiorno come previsto dall'accordo del 2 luglio 2008.

Cemento – Industria (A025)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 19 febbraio 2008.

Ceramica - Artigianato (C015)

il 27 ottobre 2008 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 21 aprile 2006 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 agosto 2008 dal mese di settembre sono stati cancellati gli importi dell'EET (elemento Z) dalle suddivisioni territoriali del Veneto. E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° marzo 2009 e sino al 31 agosto 2009 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 4 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° novembre 2008 – 28 febbraio 2009, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0500 "premio produttività" (vedere paragrafo una tantum).

- a gennaio 2009 è perciò prevista la corresponsione della terza rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).

Ceramica – Artigianato (C015)

- Il CCNL 29 aprile 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a luglio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 29 aprile 2008.

Ceramica - Industria (ex Federceramica) (A034)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati e gli importi dell'indennità di posizione organizzativa come previsto dall'accordo del 10 gennaio 2007.

Chimica / abrasivi – Industria (Federchimica) (A010)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati e gli importi dell'indennità di posizione organizzativa come previsto dall'accordo del 6 dicembre 2007.

Chimica / chimico-farmaceutica – API (B005)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati come previsto dall'accordo del 28 gennaio 2008.

Chimica / chimico - farmaceutica – Industria (A011)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati e gli importi dell'indennità di posizione organizzativa come previsto dall'accordo del 6 dicembre 2007.

Chimica / fibre chimiche – Industria (A016)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati e gli importi dell'indennità di posizione organizzativa come previsto dall'accordo del 6 dicembre 2007.

Chimica/gomma/plastica/vetro - Artigianato (C007)

il 28 ottobre 2008 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 21 aprile 2006 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 agosto 2008 dal mese di settembre sono stati cancellati gli importi dell'EET (elemento Z) dalle suddivisioni territoriali del Veneto. E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° marzo 2009 e sino al 31 agosto 2009 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 4 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° novembre 2008 – 28 febbraio 2009, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0500 "premio produttività" (vedere paragrafo una tantum).

- a gennaio 2009 è perciò prevista la corresponsione della terza rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).

Chimica/gomma/plastica/vetro – Artigianato (C007)

- Il ccnl del 19 febbraio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a giugno 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 19 febbraio 2008.

Concerie – API (B009)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati come previsto dall'accordo del 28 gennaio 2008.

Concerie – Industria (A015)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati e gli importi dell'IPO, per i settori "collegati" (accessori - componenti e conto terzi), presenti nella suddivisione ST come previsto dall'accordo del 23 ottobre 2008.

Confezioni/pelli e cuoio - Artigianato (C006)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 10 gennaio 2008.
- Il contratto nazionale del 10 gennaio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a maggio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 10 gennaio 2008.

Consorzi agrari (A069)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati e gli importi dell'indennità di funzione come previsto dall'accordo del 30 gennaio 2008.

Cooperative sociali (E051) (E951)

- sono stati creati i nuovi livelli relativi al nuovo inquadramento del personale in vigore da gennaio 2009, nei nuovi livelli sono presenti i minimi retributivi aggiornati come previsto dall'accordo del 30 luglio 2008.
- in anagrafica dipendente sono stati inseriti automaticamente i nuovi livelli previsti dall'accordo del 30 luglio 2008, in base alle corrispondenze seguenti:

1	>>>	A1
---	-----	----

7	>>>	D3
---	-----	----

2	>>>	A2
3	>>>	B1
4	>>>	C1
	>>>	C2
5 op.	>>>	C3
5	>>>	D1
6	>>>	D2

	>>>	E1
8	>>>	E2
9	>>>	F1
10	>>>	F2
8Q	>>>	E2Q
9Q	>>>	F1Q
10Q	>>>	F2Q

A cura Utente verificare ed eventualmente modificare il livello attribuito automaticamente.

Dirigenti aziende alberghiere (D009)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati e i superminimi nell'elemento paga 4 come previsto dall'accordo del 30 novembre 2007.
- è stato inserito il nuovo livello D11 per dirigente assunto o nominato dal 01/01/2009.

Dirigenti aziende commerciali (D003)

- sono stati aggiornati i superminimi nell'elemento paga 5 come previsto dall'accordo del 23 gennaio 2008.
- è stato inserito il nuovo livello D10 per dirigente assunto o nominato dal 01/01/2009.

Ricordiamo che il 21 febbraio 2008 Confcommercio e Manageritalia hanno concordato un'interpretazione congiunta con esempi delle disposizioni del ccnl 23 gennaio 2008 (vedere circolare mensile di marzo 2008).

Dirigenti aziende industriali (D001)

come previsto dal CCNL 24 novembre 2004, si ricorda che è a cura Utente variare il trattamento economico individuale (T.E.I.) ai dirigenti eventualmente interessati all'adeguamento del "trattamento minimo complessivo di garanzia" (TMCG). A tal proposito può essere utilizzata la stampa (J-DIRIGA) che elenca i dirigenti e gli importi corrisposti con la voce 0043 "adeguamento TMCG" a dicembre 2008.

Ricordiamo inoltre che in base all'accordo del 24 novembre 2004, Il "trattamento minimo complessivo di garanzia" da assumere come parametro al 31 dicembre 2008, a valere dall'anno 2007, è stabilito:

- in € 55.000,00 (euro cinquantacinquemila/00) con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente, fino a 6 anni;
- in € 70.000,00 (euro settantamila/00) con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente, superiore ai 6 anni compiuti.

Dirigenti piccole medie industrie (D002)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati come previsto dall'accordo del 5 dicembre 2007.

Dirigenti imprese cooperative (D016)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati come previsto dall'accordo del 22 luglio 2008.

Edilizia – API (B025)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 1° luglio 2008.

Edilizia – Artigianato (C013)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 23 luglio 2008, inoltre per le suddivisioni territoriali di Agrigento (AG), Bergamo (BG e BY), Lecco (LC), Milano (MI), Vercelli (VC) e Varese (VA) sono stati inseriti gli importi dei minimi retributivi arrotondati a due decimali per i livelli degli operai.

Edilizia – Cooperative (A022)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 24 giugno 2008.

Edilizia – Industria (A021)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 18 giugno 2008.
- sono stati aggiornati gli importi degli imponibili convenzionali relativi alla suddivisione territoriale di Pordenone (PN), segnaliamo inoltre che con l'accordo del 18 dicembre 2008 è stata confermata la corresponsione dell'EET con gli attuali importi anche per il 2009 per la provincia di Pordenone.

- segnaliamo che l'accordo provinciale di Udine stabilisce che dal 1° gennaio 2009 varia l'indennità di trasferta e trasporto per gli operai, a cura Utente effettuare le variazioni.

Elettricità – Industria (A028)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 18 dicembre 2007.

Farmacie (E033)

- l'accordo del 23 luglio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a marzo 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione gli importi vengono corrisposti già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 23 luglio 2008.

Gas acqua unico (A030)

- sono stati aggiornati minimi retributivi come previsto dall'accordo del 15 gennaio 2008.

Gas acqua (ex-Federgasacqua) (A065)

- sono stati aggiornati minimi retributivi come previsto dall'accordo del 15 gennaio 2008.

Gas liquefatto – Industria (A012)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati come previsto dall'accordo del 6 dicembre 2007.

Giocattoli (regionale Veneto) - Artigianato (C019)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 10 gennaio 2008.
- Il contratto nazionale di riferimento del settore tessile del 10 gennaio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a maggio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 10 gennaio 2008.

Giocattoli – Industria (A039)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 10 luglio 2008.

Gomma / materie plastiche – API (B007)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 5 marzo 2008.

Gomma / materie plastiche - Industria (A013)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 4 luglio 2008.

Grafica ed editoriale - Industria (A035)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 28 marzo 2008.

Involucri naturali per salumi – Industria (A076)

- come previsto dall'accordo del 28 gennaio 2008 sono stati aggiornati i minimi conglobati.

Istituzioni socioassistenziali – Anaste (E024)

- Il ccnl del 10 novembre 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum ad aprile 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 10 novembre 2008.

Lapidei – Industria (A023)

- sono stati aggiornati gli importi unitari degli scatti di anzianità di tutti i livelli per le suddivisioni contrattuali A e B come previsto dall'accordo del 17 aprile 2008.

Lapidei discontinui – Industria (A024)

- sono stati aggiornati gli importi unitari degli scatti di anzianità di tutti i livelli per le suddivisioni contrattuali A e B come previsto dall'accordo del 17 aprile 2008.

Laterizi – API (B015)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 25 giugno 2008.

Laterizi – Industria (A029)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 26 maggio 2008.

Lavanderie / tintorie – Artigianato (C031)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 30 aprile 2008.
- Il contratto nazionale del 30 aprile 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a giugno 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 30 aprile 2008.

Lavorazioni a mano/su misura - Artigianato (C004)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 10 gennaio 2008.
- Il contratto nazionale del 10 gennaio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a maggio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 10 gennaio 2008.

Legno e arredamento – Artigianato (C009)

il 28 ottobre 2008 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 30 luglio 2007 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 30 novembre 2008 sono stati cancellati gli importi dell'EET (elemento Z) dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE, VF). E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° marzo 2009 e sino al 31 agosto 2009 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 3 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° dicembre 2008 – 28 febbraio 2009, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0500 "premio produttività" (vedere paragrafo una tantum).

- a gennaio 2009 è perciò prevista la corresponsione della seconda rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).

Legno e arredamento – Artigianato (C009)

- Il contratto integrativo del Friuli V. G. del 1° ottobre 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a marzo 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 1° ottobre 2008 per le ditte che applicano la suddivisione territoriale del Friuli.

Legno e arredamento – Industria (A017)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi e gli importi unitari degli scatti di anzianità di tutti i livelli come previsto dall'accordo del 28 maggio 2008.

Metalmecanica - Artigianato (C001)

Il 30 giugno 2008 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 20 febbraio 2006 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 luglio 2008, da settembre 2008 sono stati cancellati gli importi dell'EET dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF). E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° gennaio 2009 e sino al 31 maggio 2009 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento, siamo in attesa dell'esito della verifica.

Metalmecanica - Artigianato (C001)

- Il contratto nazionale del 27 febbraio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a febbraio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 27 febbraio 2008.

Metalmecanica – Industria (A001)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati come previsto dall'accordo del 20 gennaio 2008.
- segnaliamo che da gennaio 2009 si applicano le nuove norme su classificazione del personale, "mensilizzazione" degli operai, festività e corresponsione della retribuzione, (vedere i paragrafi sull'argomento della mensilizzazione presenti in questa circolare).
- segnaliamo inoltre che da gennaio 2009 varia l'indennità di trasferta.

Metalmecanica – API (B001)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati come previsto dall'accordo del 25 gennaio 2008.
- segnaliamo che da gennaio 2009 si applicano le nuove norme su classificazione del personale, "mensilizzazione" degli operai, festività e corresponsione della retribuzione,
- segnaliamo inoltre che da gennaio 2009 varia l'indennità di trasferta.

Metalmecanica – cooperative (A002)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati come previsto dall'accordo del 20 febbraio 2008.
- segnaliamo che da gennaio 2009 si applicano le nuove norme su classificazione del personale, "mensilizzazione" degli operai, festività e corresponsione della retribuzione,
- segnaliamo inoltre che da gennaio 2009 varia l'indennità di trasferta.

Occhiali – Artigianato (C041)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 30 aprile 2008.
- Il contratto nazionale del 30 aprile 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a giugno 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 30 aprile 2008.

Occhiali – Industria (A040)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 9 aprile 2008.
- Segnaliamo che in base alla circolare dell'associazione di categoria Anfao R.S. prot. 48/10/PG/sb non è stato effettuato il previsto conglobamento degli elementi paga.

Odontotecnica – Artigianato (C003)

- la prossima corresponsione dell'una tantum è prevista ad aprile 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 18 giugno 2008.

Olio e margarina – Industria (A042)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 21 luglio 2007.

Oreficeria – Artigianato (C011)

- la prossima corresponsione dell'una tantum è prevista ad aprile 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 29 maggio 2008.

Oreficeria – Industria (A019)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 21 aprile 2008, sono inoltre stati conglobati nell'elemento paga 1 sia la contingenza che l'edr.
- la prossima corresponsione dell'una tantum è prevista a febbraio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 21 aprile 2008.

Panificazione - Artigianato (C039)

il 27 ottobre 2008 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 21 aprile 2006 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 agosto 2008, dal mese di settembre 2008 sono stati cancellati gli importi dell'EET (elemento Z) dalle suddivisioni territoriali del Veneto. E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° marzo 2009 e sino al 31 agosto 2009 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 4 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° novembre 2008 – 28 febbraio 2009, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0500 "premio produttività" (vedere paragrafo una tantum).

- a **gennaio 2009** è perciò prevista la corresponsione della terza rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).

Panificazione - Artigianato (C039)

- Il CCNL 24 gennaio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a febbraio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 24 gennaio 2008.

Pelli e cuoio - API (B023)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati come previsto dall'accordo del 29 luglio 2008.

Penne, spazzole e pennelli – Industria (A014)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 21 maggio 2008.

Pubblici esercizi (E005)

- sono stati aggiornati gli importi dell'indennità di funzione dei livelli relativi ai quadri per le suddivisioni contrattuali A e B come previsto dagli accordi del 27 luglio 2007 (Confcommercio) e del 31 luglio 2007 (Confesercenti).

Pulizia – Industria (A051)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 19 dicembre 2007.

Terme (E061)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 22 luglio 2008.
- la prossima corresponsione dell'una tantum è prevista ad agosto 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 22 luglio 2008.

Tessili/calzature - Artigianato (C005)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 10 gennaio 2008.
- Il contratto nazionale del 10 gennaio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a maggio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 10 gennaio 2008.

Tessili – Industria (A003)

- sono stati aggiornati gli importi dell'elemento retributivo nazionale (elemento paga 1) per la suddivisione contrattuale B (Aziende Terziste del Mezzogiorno) come previsto dall'accordo dell'11 giugno 2008..

Trasporto a fune (A057)

- l'accordo del 20 novembre 2008 prevede la corresponsione dell'una tantum a gennaio 2009 (vedere paragrafo una tantum).

Viaggi e turismo (E009)

- sono stati aggiornati gli importi dell'indennità di funzione dei livelli relativi ai quadri per le suddivisioni contrattuali A e B come previsto dagli accordi del 27 luglio 2007 (Confcommercio) e del 31 luglio 2007 (Confesercenti).

Vetro – Industria (A031)

- Segnaliamo che l'accordo del 17 luglio 2008 prevede che dal 1° gennaio 2009 l'indennità in cifra fissa per prestazioni effettivamente fornite in turno notturno passa a euro 4,5. A cura Utente.

1.3. GESTIONE UNA TANTUM

Alimentari - Artigianato (C037)

Importante: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto (NF, VE e VF).

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (operai, impiegati ed esclusi i lavoranti a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza alla data di stipula del presente accordo e assunti prima del 01 gennaio 2008 verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente diversificato per livello, da erogare in 4 (quattro) rate mensili di pari importo con le retribuzioni dei mesi di NOVEMBRE '08, DICEMBRE '08, **GENNAIO '09** e FEBBRAIO '09

L'importo complessivo e mensile del premio è il seguente:

LIVELLI	Importo complessivo	Importo mensile
1S	338,88	84,72
1	281,09	70,27
2	241,68	60,42
3S	215,42	53,86
3	191,76	47,94
4	176,02	44,00
5	160,27	40,07
6	139,25	34,81

Agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 sarà erogato un premio complessivo pari a € 112,19= lordi con le stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire in 4 rate di

pari importo di € 28,05= lordi mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di NOVEMBRE '08, DICEMBRE '08, **GENNAIO '09** e FEBBRAIO '09.-

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprendiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogata nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula del presente accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Nell'ipotesi in cui le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo e fino al 28 febbraio 2009, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1° novembre 2008 al 28 febbraio 2009 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residua.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.- (...)

(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

Segnaliamo che la corresponsione del premio di produttività avviene con la voce 0500 "premio produttività".

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti, a cura Utente escludere gli apprendisti professionalizzanti.

A cura Utente escludere i lavoranti a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Per verificare la condizione dell'assunzione prima del 1° gennaio 2008 è stata inserita anche la data del 2 gennaio 2008 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti assunti prima del 1° gennaio 2008 per l'erogazione degli importi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 01 novembre 2008 al 28 febbraio 2009 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Barbieri e parrucchieri – Artigianato (C025)

Importante: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per la suddivisione territoriale riferita al Veneto (VE).

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (operai, impiegati ed esclusi i lavoranti a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza alla data di stipula del presente accordo e assunti prima del 01 gennaio 2008 verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente diversificato per livello, da erogare in 5 rate mensili di pari importo con le retribuzioni dei mesi di OTTOBRE '08, NOVEMBRE '08, DICEMBRE '08, GENNAIO '09 e FEBBRAIO '09.

L'importo complessivo del premio è il seguente: livello 1 importo complessivo 121,95 e importo mensile 24,39, livello 2 importo complessivo 102,50 e importo mensile 20,50, livello 3 importo complessivo 92,00 e importo mensile 18,40, livello 4 importo complessivo 80,70 e importo mensile 16,14.

Agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 sarà erogato un premio complessivo di € 69,00= lordi, con le stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire in 5 rate mensili di pari importo di 13,80 = lordi mensili da corrispondersi, rispettivamente, con le retribuzioni dei mesi di OTTOBRE '08, NOVEMBRE '08, DICEMBRE '08, **GENNAIO '09** e FEBBRAIO '09.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula del presente accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Nell'ipotesi in cui le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo e fino al 28 febbraio 2009, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1° ottobre 2008 al 28 febbraio 2009 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residua.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

Segnaliamo che la corresponsione del premio di produttività avviene con la voce 0500 "premio produttività".

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti, a cura Utente escludere gli apprendisti professionalizzanti.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Per verificare la condizione dell'assunzione prima del 1° gennaio 2008 è stata inserita anche la data del 2 gennaio 2008 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti assunti prima del 1° gennaio 2008 per l'erogazione degli importi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 01 ottobre 2008 al 28 febbraio 2009 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per la suddivisione riferita al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Ceramica - Artigianato (C015)

Importante: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto e la corresponsione è stata abilitata solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto (NF, VE, VF, VI e VY).

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (operai, impiegati ed esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza alla data di stipula del presente accordo e assunti prima del 01 gennaio 2008 verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente diversificato per livello, da erogare in 4 rate mensili di pari importo con le retribuzioni dei mesi di NOVEMBRE '08, DICEMBRE '08, **GENNAIO '09** e FEBBRAIO '09

L'importo complessivo e mensile del premio è il seguente:

LIVELLI	Importo complessivo	Importo mensile
A	185,57	46,39
B	158,83	39,71
C	144,82	36,20
D	133,49	33,37
E	124,80	31,20

F	117,74	29,44
G	109,06	27,26

Agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 sarà erogato un premio complessivo pari a € 87,36= lordi con le stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire in 4 rate di pari importo di € 21,84= lordi mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di NOVEMBRE '08, DICEMBRE '08, **GENNAIO '09** e FEBBRAIO '09.-

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogata nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula del presente accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Nell'ipotesi in cui le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo e fino al 28 febbraio 2009, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1° novembre 2008 al 28 febbraio 2009 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residua.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.- (...)

(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

Segnaliamo che la corresponsione del premio di produttività avviene con la voce 0500 "premio produttività".

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti, a cura Utente escludere gli apprendisti professionalizzanti.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Per verificare la condizione dell'assunzione prima del 1° gennaio 2008 è stata inserita anche la data del 2 gennaio 2008 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti assunti prima del 1° gennaio 2008 per l'erogazione degli importi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 01 novembre 2008 al 28 febbraio 2009 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Chimica/gomma/plastica/vetro - Artigianato (C007)

Importante: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto e la corresponsione è stata abilitata solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto (NF, VE e VF).

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (operai, impiegati ed esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza alla data di stipula del presente accordo e assunti prima del 01 gennaio 2008 verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente diversificato per livello, da erogare in 4 (quattro) rate mensili di pari importo con le retribuzioni dei mesi di NOVEMBRE '08, DICEMBRE '08, **GENNAIO '09** e FEBBRAIO '09

L'importo complessivo e mensile del premio è il seguente:

LIVELLI	Importo complessivo	Importo mensile
7	251,38	62,84
6	228,19	57,05

5S	208,66	52,16
5	191,57	47,89
4	174,48	43,62
3	156,19	39,05
2	141,55	35,39
1	122,02	30,50

Agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 sarà erogato un premio complessivo pari a € 109,34= lordi con le stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire in 4 rate di pari importo di € 27,34= lordi mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di NOVEMBRE '08, DICEMBRE '08, **GENNAIO '09** e FEBBRAIO '09.-

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogata nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula del presente accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Nell'ipotesi in cui le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo e fino al 28 febbraio 2009, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1° novembre 2008 al 28 febbraio 2009 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residua.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.- (...)

(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

Segnaliamo che la corresponsione del premio di produttività avviene con la voce 0500 "premio produttività".

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti, a cura Utente escludere gli apprendisti professionalizzanti.

A cura Utente escludere i lavoranti a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Per verificare la condizione dell'assunzione prima del 1° gennaio 2008 è stata inserita anche la data del 2 gennaio 2008 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti assunti prima del 1° gennaio 2008 per l'erogazione degli importi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 01 novembre 2008 al 28 febbraio 2009 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Legno e arredamento – Artigianato (C009)

Importante: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto (NF, VE e VF).

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (operai, impiegati ed esclusi i lavoranti a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza alla data di stipula del presente accordo e assunti prima del 01 gennaio 2008 verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente diversificato per livello, da erogare in 3 (tre) rate mensili di pari importo con le retribuzioni dei mesi di DICEMBRE '08, **GENNAIO '09** e FEBBRAIO '09

L'importo complessivo e mensile del premio è il seguente:

LIVELLI	Importo complessivo	Importo mensile
A-S	128,90	42,97
A	116,52	38,84
B	99,17	33,06
C SUPER	92,78	30,93
C	86,76	28,92
D	76,85	25,62
E	69,41	23,14
F	61,97	20,66

Agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 sarà erogato un premio complessivo pari a € 54,00= lordi con le stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire in 3 rate di pari importo di € 18,00= lordi mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di DICEMBRE '08, **GENNAIO '09** e FEBBRAIO '09.-

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprendiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogata nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula del presente accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Nell'ipotesi in cui le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo e fino al 28 febbraio 2009, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1° novembre 2008 al 28 febbraio 2009 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residua.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.- (...)

(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

Segnaliamo che la corresponsione del premio di produttività avviene con la voce 0500 "premio produttività".

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti, a cura Utente escludere gli apprendisti professionalizzanti.

A cura Utente escludere i lavoranti a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Per verificare la condizione dell'assunzione prima del 1° gennaio 2008 è stata inserita anche la data del 2 gennaio 2008 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti assunti prima del 1° gennaio 2008 per l'erogazione degli importi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 01 novembre 2008 al 28 febbraio 2009 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Panificazione - Artigianato (C039)

Importante: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto (NF, VE e VF).

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (operai, impiegati ed esclusi i lavoranti a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza alla data di stipula del presente accordo e assunti prima del 01 gennaio 2008 verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato

andamento del settore nel periodo precedente diversificato per livello, da erogare in 4 (quattro) rate mensili di pari importo con le retribuzioni dei mesi di NOVEMBRE '08, DICEMBRE '08, **GENNAIO '09** e FEBBRAIO 09.

L'importo complessivo e mensile del premio è il seguente:

LIVELLI	Importo complessivo	Importo mensile
AIS	104,06	26,02
A1	91,58	22,90
A2	81,60	20,40
A3	69,17	17,29
A4	62,30	15,58
B1	54,24	13,56
B2	38,40	9,60
B3	34,13	8,53
B4	30,48	7,62

Agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 sarà erogato: un premio pari a € 48,42= lordi per gli apprendisti rientranti nel gruppo **A** - un premio pari a € 23,89= lordi per gli apprendisti rientranti nel gruppo **B**, con le stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire in 4 rate di pari importo di € 12,10= lordi mensili per gli apprendisti del **gruppo A** e di € 5,97: lordi per gli apprendisti del **gruppo B**, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di NOVEMBRE '08, DICEMBRE '08, **GENNAIO '09** e FEBBRAIO '09.-

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR. In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogata nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula del presente accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Nell'ipotesi in cui le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo e fino al 28 febbraio 2009, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1 novembre 2008 al 28 febbraio 2009 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residua.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

Segnaliamo che la corresponsione del premio di produttività avviene con la voce 0500 "premio produttività".

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti, a cura Utente escludere gli apprendisti professionalizzanti.

A cura Utente escludere i lavoranti a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Per verificare la condizione dell'assunzione prima del 1° gennaio 2008 è stata inserita anche la data del 2 gennaio 2008 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti assunti prima del 1° gennaio 2008 per l'erogazione degli importi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 01 novembre 2008 al 28 febbraio 2009 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Trasporto a fune (A057)

Una tantum: a copertura del periodo 01 maggio 2008 –30 novembre 2008, per i soli lavoratori in forza dal 01 maggio 2008, da rapportarsi ai mesi di presenza in azienda: € 400.- (quattrocento) lordi. Tale importo non avrà riflessi su alcun istituto legale e contrattuale, diretto o indiretto, né sul TFR.

Dal suddetto importo sarà detratto quanto percepito a titolo di IVC (indennità di vacanza contrattuale) e sarà erogata con la retribuzione del mese di **gennaio 2009**;

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare, secondo lo scaglione di apprendistato, gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

Non è stata inserita alcuna data quale test per la presenza in forza del dipendente, a cura Utente valutare come procedere.

1.4. ASSOGGETTAMENTI CASSA EDILE

Sono stati inseriti/variati gli assoggettamenti fiscali per le casse edili di:

Rimini (RI): che varia da 0,30% a 0,31%, la percentuale trasformata nella procedura varia da 3% a 3,10%.

Verona (VR): che varia da 0,61% a 0,82%, la percentuale trasformata nella procedura varia da 4,29% a 5,77%.

Trieste (TS): che varia da 0,27% a 0,35%, la percentuale trasformata nella procedura varia da 1,90% a 2,46%;

Messina (ME): che varia da 0,08% a 0,07% (la percentuale trasformata nella procedura varia da 0,56% a 0,49%),

L'Aquila (AQ): che varia da 0,189 a 0,2857% la percentuale trasformata nella procedura varia da 1,33% a 2,01%.

Catanzaro (CZ): che varia da 0,427% a 0,4319%, la percentuale trasformata nella procedura varia da 3,00% a 3,04%.

1.5. AGGIORNAMENTI RELATIVI A CONTRIBUTI, ALIQUOTE ED ENTI

1.5.1 ENTI

Sono stati variati/aggiunti i seguenti enti:

"7722", "C. ED. IMPIEG.", per il calcolo dei contributi degli impiegati alla Cassa Edile. L'ente applica la formula di calcolo **"A078"**, che considera il totale paga del dipendente (sia tipo paga "M", che tipo paga "O"), aggiungendo al computo le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima erogate).

1.6. MODIFICHE SULLE TABELLE

1.6.1 CASSA EDILE: CONTRIBUTI ASSISTENZA SANITARIA

Opzione **12** "Storico 075 - % imponib. CE contr. fini ass. (CUD)":

Rimini (RI): inserita la percentuale 0,19%,

Verona (VR): variata da 0,40% a 0,44%,

Trieste (TS): inserita la percentuale 0,40%.

Catanzaro (CZ): inserita la percentuale 0,1015%.

A cura Utente la variazione negli archivi anno precedente per la stampa del modello CUD e per il corretto riporto nel 770.

1.6.2 STORICI ANNO CORRENTE/PRECEDENTE (1)

Sono stati inseriti/variati i seguenti nuovi campi storici in ac:

081 "Ore decremento riposi (campo 37 movimento)" : vengono accumulate le ore indicate nel campo 37 del movimento

388 "CUD: credito detr.fam.numerose (di cui del 95) altro datore di lavoro" per la gestione nella cud annua. Se presente il campo, è un di cui del cs 95, dal quale sarà stornato per la compilazione in cud.

433 "Premio risultato corrisposto anno precedente": nuovo campo storico per storicizzazione del premio risultato erogato nell'anno precedente, 2008. Il valore considerato era quello storicizzato in anagrafica dipendente videata 9 → bottone "Sgravi premi" → casella "Importo corrisposto".

1.6.3 VOCI CEDOLINO

Sono state variate/create le seguenti voci:

0500 "PREMIO PRODUTTIVITA": voce di nuovo inserimento per la corresponsione di premi di produttività, è associato il campo risultato 796 per effettuare la detassazione (DI 93 del 2008).

7506 "Ore magg. x integr. Infortunio": voce di nuovo inserimento per aumentare l'importo su cui calcolare l'integrazione ditta in caso di infortunio. Si rimanda alla precedente circolare per le modalità di calcolo che sono le medesime della voce "7502 - Ore magg. x integr. malattia 1"

7507 - "Caricamento ratei premio (1-6)": voce per caricamento dei campi storici-2 da 51 a 62

0546, "ELEMENTO IND. ANNUO DI MENSIL.", voce di nuovo inserimento, per la corresponsione ai lavoratori operai, in caso di cessazione o nel mese di dicembre, del cosiddetto "Elemento individuale annuo di mensilizzazione", previsto dall'Accordo 20/01/2008 per il C.C.N.L. Metalmeccanica Industria.

8030 "INDENN. TURNO DIURNO 10%", aggiunto nella 5^a videata, "Opzioni 1", sezione "Straordinario/maggiorazione", l'elemento paga "3", tra gli elementi da escludere per il calcolo della maggiorazione ed eliminati i campi nella stessa sezione, riga "Straordinario (quota 1)", precedentemente valorizzati con "Elementi" 3, 5 e 8.

8031 "INDENN. TURNO NOTT. O FEST. 30%", aggiunto nella 5^a videata, "Opzioni 1", sezione "Straordinario/maggiorazione", l'elemento paga "3", tra gli elementi da escludere per il calcolo della maggiorazione ed eliminati i campi nella stessa sezione, riga "Straordinario (quota 1)", precedentemente valorizzati con "Elementi" 3, 5 e 8.

8032 "INDENN. TURNO FESTIVO NOTT. 50%", aggiunto nella 5^a videata, "Opzioni 1", sezione "Straordinario/maggiorazione", l'elemento paga "3", tra gli elementi da escludere per il calcolo della maggiorazione ed eliminati i campi nella stessa sezione, riga "Straordinario (quota 1)", precedentemente valorizzati con "Elementi" 3, 5 e 8.

Trattasi di voci da utilizzare esclusivamente per gl'Enti Pubblici.

1.7. ADDIZIONALE COMUNALE

È stato variato il calcolo dell'addizionale comunale (Tabelle Standard, Comuni), per i soggetti con 4 o più figli fiscalmente a carico.

Per tali soggetti è prevista l'esenzione al pagamento dell'addizionale comunale.

Le variazioni sono state effettuate per i seguenti comuni (provincia di Verona):

Roverè Veronese, Bosco Chiesanuova, Bovolone, San Giovanni Lupatoto, Zevio: è prevista l'esenzione dall'addizionale comunale per le famiglie con reddito complessivo imponibile non superiore ad € 50.000,00 ed aventi quattro figli fiscalmente a carico, con l'innalzamento di € 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il quarto.

Per il comune di Bardolino (VR) è prevista l'esenzione all'addizionale comunale per le famiglie con reddito complessivo imponibile non superiore a € 35.000,00 ed aventi fiscalmente a carico tre o più figli, con innalzamento di € 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il terzo.

Per il comune di Negrar (VR), è prevista l'esenzione dall'addizionale comunale per le famiglie con reddito complessivo imponibile non superiore ad € 40.000,00 ed aventi tre figli fiscalmente a carico, con l'innalzamento di € 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il quarto.

1.8. ADDIZIONALI REGIONALI

ADDIZIONALE REGIONALE VENETO

È stata variata l'aliquota per il calcolo dell'addizionale regionale del Veneto (Tabelle Standard, Scaglioni addizionali regionali, Veneto, Altri dati), fissata nella percentuale dello 0,90%, per i

soggetti con reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'Irpef, non superiore a € 50.000,00 ed aventi fiscalmente a carico tre figli.

Figli	Imponibile	Aliquota	
1	03	50.000,00	0,90
2	04	60.000,00	0,90
3	05	70.000,00	0,90
4	06	80.000,00	0,90
5	07	90.000,00	0,90
6	08	100.000,00	0,90
7	09	110.000,00	0,90

Qualora i figli siano a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,90% si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili non sia superiore a € 50.000,00.

Dunque in presenza della scelta "9" (Anagrafica dipendente, riga "Coniuge", 4^ videata, "Detraz."), non verrà applicata l'aliquota agevolata dello 0,90%.

La soglia di reddito imponibile è innalzata di € 10.000,00, per ogni figlio a carico oltre il terzo.

Il calcolo viene gestito automaticamente fino a 9 figli fiscalmente a carico; per i casi di figli a carico superiori a 9 la gestione è a cura utente.

ADDIZIONALE REGIONALE LIGURIA

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008 viene applicata (vedi Tabelle Standard, Scaglioni addizionali regionali, Liguria, Altri dati), per i soggetti aventi fiscalmente a carico almeno viene applicata l'addizionale regionale nella misura dello 0,90%, senza limiti di reddito.

1.9. AGGIORNAMENTI ANNUALI SOGGETTI A RIVALUTAZIONE ANNUA

- A seguito della circolare INPGI n.1 del 16/01/2009 sono stati variati i minimali di retribuzione, retribuzioni convenzionali, limiti per il contributo 1% aggiuntivo e per il tetto contributivo, ecc.
- Non ci risultano ancora pubblicati da INPS e ENPALS i valori soggetti a rivalutazione annua, quali ad esempio: minimali di retribuzione, retribuzioni convenzionali, tetti CIG, limiti per il contributo dell'1% e per il tetto contributivo, ecc.

Abbiamo variato tali valori applicando, in via previsionale, l'incremento del 3,3%.

Non appena saranno noti gli importi esatti, verranno eseguite le variazioni nelle tabelle ufficiali del Centro; per avere i dati corretti anche in Studio, gli Utenti interessati potranno chiedere un aggiornamento delle tabelle o aggiornarsi tramite Internet, previa comunicazione da parte del Centro stesso.

Attenzione: nel caso in cui non vengano aggiornate le tabelle in Studio, le elaborazioni a PC non risulteranno in linea con quanto elaborato al Centro.

1.9.1 LAVORO ESTERO

Aumentato 3,3% le seguenti tabelle:

AER/AGR/ART/ASS/CIN/COM/CRE/GIO/IND/SPE/TRA/EDI.

1.9.2 CONTRIBUTI CIGS/MOBILITÀ

Come previsto dal comma 11, del D.L. 185/2008 in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e mobilità, a favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti fino al 31/12/2009.

Pertanto non sono stati tolti gli enti 1106 e 1108 dalle aliquote **F007, F043, F071, F078, F083, F084, F085, F093, F095, Q074, Z037, Z040.**

1.9.3 ENTI

- 1116** "INPS": variato imponibile primo limite da 88.669,00 a 91.595,00.
1145 "F.A.P. ": variato imponibile primo limite da 88.669,00 a 91.595,00.
1174 "F.A.P. ": variato imponibile secondo limite da 88.669,00 a 91.595,00.
1179 "F.A.P. ": variato imponibile secondo limite da 88.669,00 a 91.595,00.
1202 "F.A.P. ": variato imponibile secondo limite da 88.669,00 a 91.595,00.
1203 "F.A.P. ": variato imponibile secondo limite da 88.669,00 a 91.595,00.
1204 "F.A.P. ": variato imponibile secondo limite da 88.669,00 a 91.595,00.
1205 "F.A.P. ": variato imponibile secondo limite da 88.669,00 a 91.595,00.
1206 "F.A.P. ": variato imponibile secondo limite da 88.669,00 a 91.595,00.
1207 "F.A.P. ": variato imponibile secondo limite da 88.669,00 a 91.595,00.
3328 "ENPALS": variato imponibile primo limite da 88.669,00 a 91.595,00.
3388 "ENPALS": variato imponibile primo limite da 88.669,00 a 91.595,00.
3391 "CTR 1% SPORT": variati imponibili primo e secondo limite da 40.765,00 a 42.110,00 e da 88.669,00 a 91.595,00.
3392 "CTR 1% SPORT": variati imponibili primo e secondo limite da 40.765,00 a 42.110,00 e da 88.669,00 a 91.595,00.
3398 "CTR 1% SPORT": variati imponibili primo e secondo limite da 40.765,00 a 42.110,00 e da 88.669,00 a 91.595,00.
3399 "CTR SOL. SPORT": variati imponibili primo e secondo limite da 88.669,00 a 91.595,00 e da 646.518,00 a 667.853,00
4402 "ENPALS": variato imponibile primo limite da 88.669,00 a 91.595,00.
4408 "INPS": variato imponibile primo limite da 88.669,00 a 91.595,00.
4468 "ENPALS": variato imponibile primo limite da 88.669,00 a 91.595,00.
4469 "ENPALS SOL": variato imponibile primo limite da 88.669,00 a 91.595,00 e secondo limite da 646.518,00 a 667.853,00.
4472 "ENPALS": variato imponibile primo limite da 88.669,00 a 91.595,00.
4473 "ENPALS": variato imponibile primo limite da 88.669,00 a 91.595,00 e secondo limite da 646.518,00 a 667.853,00.
4474 "F.DO FINE CAR": variato imponibile primo limite da 88.669,00 a 91.595,00 e secondo limite da 646.518,00 a 667.853,00.
4479 "ENPALS": variati imponibili primo e secondo limite da 40.765,00 a 42.110,00, e da 88.669,00 a 91.595,00.

1.9.4 ALIQUOTE E ENTI PER LAVORATORI PARASUBORDINATI

Come previsto dalla Legge n. 247/2007 e come indicato dalla circolare INPS n. 8 del 2008 le aliquote contributive passano dal 24% al 25% più il contributo aggiuntivo 0,72%. Rimangono invariate le aliquote contributive 17%.

25,72% ALIQUOTE:

P076/P180/P181/P186/P189/P192/P194

25,72% ENTI:

1204/1205/1145